



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE DI ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

PREMESSA

L'art. 11 del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. D. 23 agosto 1890 n. 7088, stabilisce che "ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali".

Strumenti di misura legali sono quelli contemplati:

- a) dal Regolamento di fabbricazione approvato con R. D. 12 giugno 1902, n. 226, con le successive integrazioni e modificazioni;
- b) dal D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, così come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 40.

Tali strumenti sono soggetti all'obbligo delle verificazioni prima e periodica previste dall'art. 12 del citato Testo Unico;

La verifica periodica è disciplinata dalle norme presenti nelle seguenti leggi, regolamenti e decreti:

- Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. D. 23 agosto 1890 n. 7088
- Regolamento del Servizio Metrico approvato con R. D. 31 gennaio 1909 n. 242
- D.P.R. 12 novembre 1958 n. 1215
- Legge 25 marzo 1977 n. 77
- D.M. 28 marzo 2000 n.182

Alle Camere di Commercio, in base all'art. 3 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, spetta il compito di stabilire le modalità di esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.

Per un organico riordino sia delle principali norme vigenti in materia, sia delle modalità di esecuzione della stessa, e al fine di puntualizzare gli obblighi a carico degli utenti ed operatori del settore, vengono adottate le seguenti procedure tecniche e amministrative per l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.

1) VERIFICAZIONE PERIODICA

1.1 La verifica periodica è la procedura finalizzata ad accertare sia il mantenimento nel tempo dei requisiti metrologici e tecnici dello strumento sia l'integrità dei sigilli, di etichette o di altri elementi posti a protezione dei dispositivi dello strumento che presiedono e/o concorrono a determinare la misura.

2) IMPIEGHI CHE RICHIEDONO L'USO DI UNO STRUMENTO LEGALE

2.1 Sono soggetti all'obbligo della verifica periodica gli strumenti per pesare o per misurare, impiegati per le utilizzazioni sotto elencate, previste dal D.M. 182/2000 e dal D. Lgs. 517/92:

a) determinazione di una quantità e/o del relativo prezzo

- nelle transazioni commerciali dirette;
- nelle operazioni di confezionamento di prodotti da vendersi a peso o a volume in quantità nominali unitarie costanti (preimballaggi) o in quantità nette (preincartati), effettuate in assenza del consumatore finale;
- per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo;
- per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, perizie giudiziarie;



b) determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

c) determinazione della massa o volume per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e in occasione di analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

2.2 L'Ufficio metrico della Camera di Commercio di Matera può indicare gli strumenti di misura di cui l'utente deve dotarsi per l'esercizio della propria attività, nel caso in cui non esistano norme specifiche di settore.

3) CATEGORIE DI STRUMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO METROLOGICO E SUA PERIODICITA'

3.1 Gli strumenti di misura, tranne quelli fissi per i quali invece è obbligatorio il collaudo prima dell'uso, devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, secondo la periodicità fissata nell'allegato I al D.M. 182/2000:

Periodicità della verificazione	Categoria
a) 2 anni	complessi di misura per carburanti e misuratori massici di gas metano per autotrazione
b) 3 anni	strumenti per pesare
c) 4 anni	strumenti per la misura di lunghezze e misuratori di livello nei serbatoi
d) 4 anni	misuratori di volume di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua
e) 5 anni	masse e misure di capacità campione, comprese quelle montate su autocisterna

3.2 Con specifico ed eventuale provvedimento ministeriale, che fisserà scadenze e modalità di esecuzione, potranno essere assoggettate alla verifica periodica categorie di strumenti metrici non comprese nell'elenco sopra indicato.

3.3 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente procedura i misuratori di gas, di acqua e di energia elettrica (art. 2, comma 3 D.M. 182/2000).

4) PROCEDURE DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA

4.1 Le modalità di esecuzione della verifica periodica sono diverse a seconda del tipo di strumento sottoposto a controllo e sono fissate da norme di carattere generale e/o dai rispettivi decreti ministeriali di ammissione alla verifica metrica, integrate dalla Direttiva M.A.P. 4/4/2003, ove applicabili.

5) UTENTE METRICO E VERIFICA PERIODICA

5.1 L'utente metrico è colui che, per gli impieghi elencati al precedente art 2, deve utilizzare strumenti di misura soggetti alla verifica periodica, compresi quelli individuati dall'art. 2 del R.D. 12 giugno 1902 n. 226 (ovvero gli strumenti in possesso dei fabbricanti metrici);

5.2 La Camera di Commercio forma l'elenco degli utenti metrici sulla base dei dati forniti dal Registro delle Imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche, servendosi anche di tecniche informatiche e telematiche. Tali dati possono essere altresì acquisiti anche a seguito di denuncia di inizio attività dell'impresa.



5.3 L'iscrizione nell'elenco degli utenti metrici deve essere comunicata, in via automatizzata tramite la Società di informatica "Infocamere", dalla Camera di Commercio all'impresa interessata e tale atto si fonda sulla presunzione, da parte della Camera stessa, che per l'espletamento di una determinata attività debba essere impiegato uno strumento di misura.

5.4 L'Ufficio Metrico stabilisce, tenendo conto del personale in organico, una pianificazione delle verifiche periodiche sulla base del territorio comunale. Ad ogni utente iscritto nell'elenco sarà inviato, in via automatizzata tramite la società di informatica "Infocamere", un avviso che indicherà il termine entro il quale presentare gli strumenti metrici utilizzati per l'espletamento dell'attività alla verifica periodica, la prima del nuovo corso normativo. Per le successive verifiche sarà cura dell'utente rispettare le scadenze previste al precedente art. 3.1.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione camerale l'interessato può presentare all'Ufficio Metrico di competenza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il "non utilizzo" di alcun tipo di strumento di misura con la conseguente richiesta di cancellazione dall'elenco degli utenti metrici. L'Ufficio Metrico potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

6) ORGANISMI ABILITATI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA

6.1 La verifica periodica può essere eseguita dalla Camera di Commercio, dai Laboratori idonei e, per la prima verifica, dai fabbricanti metrici che operano in regime di concessione di conformità metrologica o, per i soli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE, dal fabbricante che opera in regime di garanzia della qualità della produzione ai sensi dell'allegato II p. 2 del D. Lgs. n. 517/1992.

7) VERIFICA PERIODICA ESEGUITA DALLE CAMERE DI COMMERCIO E TARIFFE METRICHE

7.1 La Camera di Commercio garantisce con propria strumentazione la verifica periodica degli strumenti per pesare e per misurare volumi, rispettivamente fino alla portata di 30 kg e alla capacità di 20 litri. Per gli strumenti eccedenti i limiti sopra specificati e per le altre categorie di strumenti che richiedono l'impiego di campioni e attrezzature particolari, la verifica periodica può essere effettuata in ogni caso dalla stessa Camera, con i campioni messi a disposizione da un fabbricante metrico incaricato dall'utente.

7.2 La verifica periodica è effettuata a scelta dell'utente interessato presso la sede dell'Ufficio Metrico, nei casi in cui è possibile trasferire lo strumento metrico, oppure presso il luogo di utilizzazione degli strumenti metrici. Per ottenere la verifica, l'utente deve inoltrare apposita [richiesta](#) alla Camera di Commercio, allegando l'attestazione di versamento sul c/c postale intestato alla stessa Camera, per un importo pari a quello determinato con [la tabella delle tariffe](#) per la verifica degli strumenti metrici approvata con apposita deliberazione della Giunta camerale. Il modello di richiesta di verifica è disponibile per gli utenti sul sito internet www.mt.camcom.it. Le tariffe sono determinate dalla Giunta camerale, tenendo conto dell'organizzazione e dei mezzi necessari per l'erogazione del servizio metrico, e sono aggiornate periodicamente sulla base di nuove esigenze organizzative e dell'andamento dei costi. A tal fine l'Ufficio metrico invia alla Giunta camerale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione relativa all'anno precedente, sull'andamento del servizio metrico, sui cambiamenti sopravvenuti e su eventuali nuove esigenze organizzative.

7.2.1 L'utente dovrà richiedere una nuova verifica periodica se, a seguito di interventi di riparazione, vengono rimossi i sigilli legali. In tal caso la domanda verrà fatta dall'utente mediante la medesima [richiesta di verifica](#), compilata e sottoscritta anche, nella parte di competenza, dalla ditta (fabbricante metrico) che ha proceduto alla riparazione dello strumento. Una volta inoltrata la richiesta, lo strumento riparato può essere riutilizzato. Al fine di garantire l'inalterabilità metrologica degli strumenti nel periodo di tempo intercorrente tra l'intervento di riparazione e l'esecuzione della verifica periodica, il fabbricante metrico deve apporre i sigilli provvisori riportanti l'impronta del marchio di fabbrica, predisponendo per i bolli a tenaglia un piombo per la successiva legalizzazione da parte dell'ufficiale metrico. In assenza dei predetti sigilli la responsabilità della rimozione dei bolli legali viene trasferita direttamente all'utente metrico, senza pregiudizio delle sanzioni al fabbricante qualora venga individuato.



Il riparatore deve descrivere dettagliatamente in un rapporto di lavoro le operazioni di riparazione e taratura effettuate. Tale rapporto deve essere conservato a cura dell'utente e disponibile in sede di verifica a richiesta dell'ispettore metrico.

7.3 L'esito positivo del controllo è attestato dall'Ispettore metrico, che apporrà una etichetta adesiva, distruttibile con la rimozione, le cui caratteristiche sono quelle indicate nell'allegato II al Decreto 182/2000. In caso di esito negativo l'Ispettore metrico, con la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria, rilascerà un "ordine di aggiustamento", nel quale saranno specificati i difetti accertati. L'utente non può utilizzare lo strumento fino a quando esso non sia stato aggiustato e sia presentata una nuova richiesta alla Camera di Commercio per una successiva verifica.

7.4 L'esito del controllo potrà risultare negativo e attestato dal rilascio di un "ordine di presentazione", secondo il modello predisposto, anche nel caso in cui l'Ispettore metrico accerti che le caratteristiche metrologiche o tecniche dello strumento non siano idonee all'attività svolta dall'utente (es.: classi di precisione di cui al D.M. 21/12/1984).

7.5 In caso di esito negativo, è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Matera, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale della armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio D3.

8) VERIFICAZIONE ESEGUITA DA LABORATORI IDONEI

8.1 La verifica periodica può essere eseguita anche da laboratori dichiarati idonei da una Camera di Commercio in base alle condizioni e alle modalità di accreditamento regolamentate dal D. M. 10 dicembre 2001.

8.2 L'esito positivo del controllo è attestato dal Laboratorio idoneo mediante l'applicazione di un contrassegno secondo le caratteristiche fissate dall'art. 3, comma 2, del D.M. 182/2000.

8.3 Il Laboratorio non può eseguire la verifica periodica di uno strumento privo di sigilli di protezione legale e in caso di esito negativo il Laboratorio non può apporre alcuna etichetta.

8.4 Il Laboratorio comunica, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, sia alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione, sia a quella del luogo dove si trova l'utente metrico il risultato della verifica entro i tre giorni successivi se l'esito è negativo, ovvero entro 30 giorni se è positivo.

9) VERIFICAZIONE PERIODICA ESEGUITA DAI FABBRICANTI METRICI

9.1 La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera in regime di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento, o nel luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso in base all'art. 5 c. 1 del D. M. 182/2000, tenendo in debita considerazione le norme tecniche per la taratura di strumenti sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità e integrando le iscrizioni metrologiche regolamentari con l'indicazione della zona di utilizzazione come previsto dal Decreto Dirigenziale 19 maggio 1999 n. 1326557.

9.2 La verifica periodica degli strumenti di "tipo fisso" per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi delle norme attuative ex articolo 1, Legge 29 luglio 1991, n. 236, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

9.3 Il fabbricante trasmette alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla consegna all'utente dello strumento verificato, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, la dichiarazione di avvenuta esecuzione della prima verifica periodica contenente l'indicazione del luogo di funzionamento, l'identificazione dello strumento e le generalità dell'utente metrico.

La dichiarazione predetta può essere inoltrata alla Camera di Commercio anche a cura dell'utente metrico, secondo un modello predisposto dallo stesso fabbricante.



In assenza di tale dichiarazione non sarà ritenuta valida la presenza del contrassegno di avvenuta verifica periodica eventualmente apposto e l'utente sarà considerato inadempiente all'obbligo della verifica medesima.

10) RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

10.1 L'utente metrico è responsabile del corretto funzionamento e uso dello strumento e:

- a) deve garantire l'integrità dell'etichetta di verifica periodica, dei sigilli di protezione e di ogni altro marchio e iscrizione contenuto nella targa metrica;
- b) non deve utilizzare lo strumento "non conforme" o "difettoso" o "inaffidabile" secondo i criteri della metrologia legale;
- c) deve richiedere una nuova verifica alla scadenza prevista e/o qualora provveda alla riparazione dello strumento che comporti la rimozione dei sigilli di garanzia e deve conservare ogni documento attestante l'avvenuto intervento.

10.2 Il mancato rispetto delle previsioni sopra indicate è considerato inadempienza dell'obbligo della verifica periodica.

10.3 L'utente metrico deve comunicare in ogni caso qualunque variazione della consistenza degli strumenti metrici posseduti.

10.4 L'utente metrico può richiedere l'esonero dalla verifica periodica di strumenti metrici legali utilizzati per controlli aziendali ovvero per uso interno ma detenuti in luoghi che, a giudizio del funzionario incaricato, si presumono essere adibiti a scambi commerciali. Per richiedere l'esonero l'utente dovrà inoltrare alla Camera apposita domanda, su modello predisposto dall'Ufficio metrico, pubblicato sul sito internet camerale, a disposizione degli utenti

11) VIGILANZA

11.1 La Camera di Commercio esercita funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del D.M. 182/00 e del presente regolamento.

11.2 La vigilanza presso gli utenti metrici viene esercitata mediante interventi casuali e senza preavviso.

12) SANZIONI

12.1 Per il mancato rispetto delle prescrizioni che regolano l'istituto della verifica periodica la Camera di commercio applica le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.